



COMUNE DI PORTOGRUARO

Regolamento per la disciplina del pagamento rateale delle somme dovute in base ad atti di accertamento in materia di ICI, IMU, TASI e TARI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 28.04.2016

Art. 1

1. Gli avvisi di accertamento emessi in relazione ad ICI, IMU, TASI e TARI possono essere pagati ratealmente, sulla base di apposita istanza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, in presenza di una comprovata situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente .
2. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è € 100,00 per le persone fisiche e € 200,00 per le persone giuridiche, enti ed associazioni.
3. La rateazione può essere concessa fino a un massimo di dodici rate mensili.
4. La rateazione può essere concessa fino a un massimo di ventiquattro rate mensili se l'importo dovuto supera € 20.000,00.
5. Per gli importi di cui al comma 4 il funzionario responsabile del tributo può richiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione economica del debitore .
6. Il numero di rate, nei limiti di cui ai commi 3 e 4, è stabilita dal funzionario responsabile del tributo in ragione dell'entità del debito tributario e delle possibilità di pagamento del debitore.
7. In ogni caso il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedenti alla decadenza della potestà di procedere alla notifica del titolo esecutivo per la riscossione coattiva.
8. La rateazione non può essere concessa in presenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni riferite ai tributi oggetto del presente Regolamento .
9. Sulle somme dovute si applica l'interesse al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.
10. La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
11. Il contribuente trasmette all'Ufficio Tributi copia della quietanza di pagamento di ciascuna rata.
12. Il mancato pagamento di almeno tre rate successive alle rispettive scadenze comporta la decadenza dal beneficio concesso e si procede alla riscossione coattiva della somma residua.
13. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.lgs. n° 446/1997 e sostituisce le eventuali altre e diverse previsioni in materia esistenti negli altri Regolamenti relativi a ICI, IMU, TASI e TARI. E' fatta salva la disciplina contenuta nel 'Regolamento per la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria'.
14. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2016.